



Comune di Novedrate

Provincia di Como

ORDINANZA N° 62

Li, 09/11/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PARCHEGGI VIA TAVERNA F.TE CIV. 8/10 E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI PEDONI LUNGO IL MARCIAPIEDE PER LAVORI DI BONIFICA E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA FABBRICATO "CORTE NOBILE" DAL 14/11/2022 AL 14/02/2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Considerato che dal giorno 14 novembre 2022 al 14 febbraio 2023, della ditta GRUPPO ITQ S.R.L. con sede legale a Spresiano (TV) in via Della Libertà n. 5/E, aggiudicatrice lavori di rimozione lastre in cemento amianto e rifacimento copertura dell'immobile comunale denominato "Corte Nobile" in via Taverna come da approvazione progetto esecutivo;

Vista la richiesta emissione ordinanza presentata in data 07.11.2022 registrata al Prot. n. 6467, dal sig. Ilirjan Qarri in relazione all'emissione di idonei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale lungo le vie sopra indicate;

Ritenuto quindi che per un migliore e sicuro svolgimento degli interventi e l'esecuzione dei lavori in sicurezza per bonifica e rifacimento della copertura dell'immobile comunale denominato "Corte Nobile" dall'angolo del caseggiato identificato civ. 11 Piazza Umberto I°, lungo Via Taverna fino al civ. 10, nonché per la tutela della pubblica incolumità, di accogliere la richiesta avanzata, provvedendo alla modifica temporanea della circolazione pedonale sulle strade nei summenzionati tratti come da planimetrie inviate dalla ditta richiedente, autorizzando il divieto di sosta con rimozione forzata presso i parcheggi in via Taverna dal civ. 8 al civ. 10 e adozione divieto di circolazione a tutti i pedoni nel tratto di marciapiede compreso fra Piazza Umberto I° e il civ. 12 di via Taverna area interdetta con rete di cantiere;

Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevenire ogni possibile pregiudizio sia per esigenze di carattere tecnico sia per motivi di incolumità pubblica;

Visti gli Artt. n. 5 comma 3° - n. 6 comma 4° lett. a) e b) - n. 7 comma 1° lett. a) - n. 21 del D. Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) e s.m.i.;

Visti gli Artt. dal n. 30 al n. 43 del D.P.R. n. 495/1992 – Reg. di attuazione ed esecuzione del C.d.S.

Visto il D.M. 10 Luglio 2002 – Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per segnalamento temporaneo;

Dato Atto che è stata omessa la comunicazione di avvio di procedimento, in quanto non necessaria, tenuto conto della ristrettezza dei tempi intercorrenti fra la data di presentazione della domanda e la data di completamento dell'istruttoria, nonché del fatto che il provvedimento recepisce integralmente quanto richiesto nella domanda.

ORDINA

Per esigenze di carattere tecnico correlate con l'esecuzione dei lavori in sicurezza per bonifica e rifacimento della copertura dell'immobile comunale denominato "Corte Nobile" dall'angolo del caseggiato identificato civ. 11 Piazza Umberto I°, lungo Via Taverna fino al civ. 10 come da planimetrie inviate dalla ditta richiedente:

1. L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TAVERNA ALTEZZA DAL CIV. 8 AL CIV. 10, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa che qui si

intendono integralmente riportati, per tutti i veicoli (come definiti dall'art. 46 C.d.S.), della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:);

2. L'ADOZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A TUTTI I PEDONI NEL TRATTO DI MARCIAPIEDE COMPRESO FRA PIAZZA UMBERTO I° CIV. 11 E VIA TAVERNA CIV. 12;

3. IL POSIZIONAMENTO DELLA PRESCRITTA SEGNALETICA TEMPORANEA relativa agli interventi ed opere su sede stradale e della delimitazione dei cantieri stradali così come definito dalle norme di cui agli Artt. dal n. 30 al n. 43 del vigente Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada – D.P.R. n. 495/1992 – e secondo le indicazioni che verranno fornite dal personale della Polizia Locale;

TUTTO QUANTO SOPRA

**il giorno 14/11/2022 al giorno 14/02/2023
(per la durata effettiva di n. 93 giorni lavorativi)**

PRESCRIZIONI:

È fatto obbligo al richiedente ed alla ditta esecutrice dei lavori, di adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nei tratti di strada che precedono o che sono adiacenti la zona interessata alla modifica della circolazione in analogia a quanto previsto per l'esecuzione dei lavori su sede stradale ovvero con le modalità stabilite dall'Art. 31 del D.P.R. n. 495/1992.

Non dovranno essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra di loro; a tal fine i segnali permanenti potranno essere adeguatamente oscurati o coperti. Il sistema segnaletico temporaneo da utilizzare durante l'esecuzione della modifica alla viabilità di cui sopra **deve essere conforme** agli schemi ed alle indicazioni disposte dallo specifico Disciplinare tecnico approvato con D.M. 10/07/2002 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- (Supplemento ordinario della G.U. del 26/09/2002).

Tutti i segnali temporanei **dovranno essere saldamente installati in modo da resistere ad eventuali intemperie** ed assicurare la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica secondo quanto previsto dalle norme dell'Art. 30 del D.P.R. n. 495/92; a tal proposito **viene fatto obbligo alla ditta richiedente di verificare costantemente durante tutta la durata della modifica alla circolazione stradale** la stabilità delle installazioni ed il regolare posizionamento di tutto il sistema segnaletico e di adottare i dovuti accorgimenti per la sicurezza della circolazione.

Coloro che operano in prossimità della delimitazione della zona interessata alla modifica alla circolazione stradale e che comunque sono esposti al traffico dei veicoli, nello svolgimento della loro attività lavorativa, **devono essere visibili** sia di giorno che di notte secondo le modalità previste dall'Art. 37 del già citato D.P.R. n. 495/1992.

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi all'interno della zona di cantiere **deve comprendere debiti accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni** che transitano in prossimità dello stesso cantiere. Analoghi accorgimenti dovranno essere adottati nell'applicazione della presente ordinanza qualora necessari a seguito delle modifiche apportate alla circolazione.

La ditta destinataria del presente atto rimane unica responsabile per eventuali danni alle persone e cose che si dovessero verificare a causa delle modifiche alla circolazione veicolare, delle limitazioni e delle deviazioni di itinerario stradale o per l'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza.

Variazioni nell'applicazione della presente Ordinanza saranno possibili solo effettuando tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale ed attenendosi ad ogni direttiva conseguente, anche verbalmente impartita, dallo stesso.

I trasgressori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'Art.7 del D. Lgs. n°285/1992 (Codice della Strada).

Si dispone altresì che

- L'impresa esecutrice delle opere, **è incaricata di tutte le attività necessarie affinché la presente Ordinanza venga debitamente portata a conoscenza dei residenti e delle attività produttive** ubicate sui luoghi e le strade limitrofe;

- viene fatto obbligo all'Impresa esecutrice delle opere di comunicare con immediatezza e formalmente (fax, mail, ecc...) al Comando di Polizia Locale l'avvenuta esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento e l'avvenuta completa installazione di tutta la segnaletica stradale temporanea;

La presente Ordinanza, la quale si intende revocata all'atto del ripristino della previgente e normale circolazione, si dichiara immediatamente esecutiva e sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, la sua esposizione in modo visibile in loco a cura del richiedente (apposizione su testate di cantiere, barriere stradali, pannello di cui al comma 6° Art. 30 Reg. CdS ecc.), nonché mediante la pubblicazione dell'atto all' Albo pretorio on – line del Comune di Novedrate.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque via abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, alternativamente al TAR della Regione Lombardia, ai sensi della legge 1034/1971 e successive modificazioni oppure al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comm. Carlo Natella

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art.20 e 23-ter del D.Lgs. n.82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del CAD)